



Autorità Nazionale Anticorruzione

Provvedimento n. 323 del 9 settembre 2015

Oggetto: procedimento sanzionatorio n. UVMAC/840/2015 ex art. 19, co. 5, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114 avviato nei confronti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 9 settembre 2015;

Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui, salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità Nazionale Anticorruzione applica una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto ometta l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o dei Codici di comportamento;

Visto l'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale ciascuna amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione;

Visto il paragrafo 3.1.1. del Piano nazionale anticorruzione, con il quale sono specificati i contenuti minimi dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e sono fornite indicazioni in ordine all'integrazione tra i predetti Piani e i modelli di organizzazione e gestione previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

Visto l'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, secondo il quale ogni amministrazione adotta il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente;

Vista la delibera del 4 luglio 2013, n. 50, con la quale sono specificati i contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e sono fornite indicazioni per l'aggiornamento del Programma 2014-2016;

Visto l'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio Codice di comportamento che integra e specifica il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni definito dal Governo ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica;

Visti i principi e le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Visto il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento di cui alla delibera del 9 settembre 2014, pubblicato in G.U. n. 233/2014 (di seguito Regolamento sanzionatorio);

Visto l'accertamento eseguito dall'ufficio istruttore dell'Autorità, sul sito istituzionale dell'Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, con il quale è stata riscontrata la mancata pubblicazione, nella apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", del Codice di comportamento di amministrazione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;

Viste le note prot. 20310 del 23/02/2015 e prot. n. 81775 del 25/06/2015, di avvio del procedimento, da parte del Responsabile del procedimento dell'Autorità, nei confronti dell'Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria;

Vista la nota di riscontro inviata dall'allora direttore generale f.f., [omissis], acquisita al protocollo di questa Autorità n. 34569 del 24/03/2015, con la quale si rappresentava l'avvenuta nomina del responsabile per la trasparenza e l'integrità, nonché l'avvenuta pubblicazione, sul sito istituzionale, del d.P.R. n. 62/2013.

Vista la diffida all'adozione degli atti omessi inviata dall'Autorità con nota prot. 41934 del 08/04/2015 nella quale si chiariva che gli adempimenti posti in essere dalla Azienda sanitaria provinciale non potessero essere ritenuti sostitutivi rispetto alla adozione del codice di comportamento specifico dell'amministrazione né rispetto all'adozione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) e si assegnava il termine di 45 giorni per provvedere alla relativa adozione;

Vista la richiesta di proroga formulata con nota acquisita al protocollo dell'Autorità n. 81589 del 25/06/2015 dal commissario [omissis], nominato in sostituzione del direttore generale f.f., dott. [omissis], concessa con nota prot. 82904 del 30/06/2015;

Preso atto che nei termini assegnati non è pervenuto alcun riscontro da parte dell'Azienda sanitaria provinciale;

Vista la ulteriore verifica condotta sul sito istituzionale dell'Azienda sanitaria provinciale in data 31 agosto 2015, dalla quale è emersa la perdurante mancata pubblicazione degli atti omessi;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Rilevato che dalla documentazione acquisita è emerso che:

- la ASP di Reggio Calabria, alla data di avvio del procedimento sanzionatorio, non aveva adempiuto all'obbligo di adozione del codice di comportamento e del PTTI, venendo meno all'attuazione di due fondamentali misure di prevenzione della corruzione a livello decentrato, secondo quanto indicato nel Piano nazionale anticorruzione;
- con riguardo al codice di comportamento, nel riscontro inviato dalla ASP in data 24/03/2015, quest'ultima si limita ad osservare che «il d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, tempestivamente trasmesso dal Responsabile Anticorruzione è pubblicato sul sito aziendale, per come da nota prot. 205 del 10.03.2015 già a seguito della nota del 10.07.2014». Nella Relazione annuale 2014 del RPC si attesta l'avvenuta approvazione del codice, presupponendo, pertanto, sufficiente la pubblicazione del d.P.R. n. 62/2013. Nessuna



Autorità Nazionale Anticorruzione

- concreta azione di adempimento è stata posta in essere, nemmeno a seguito della ulteriore diffida inviata in data 08/04/2015, nella quale si è chiarito che la pubblicazione del citato d.P.R. non può considerarsi come sostitutiva rispetto all'adozione del codice di comportamento di cui all'art. 54, co. 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Soltanto nella richiesta di proroga, pervenuta in data 25/06/2015, si fa cenno alla procedura di nomina dell'O.I.V. ai fini dell'approvazione del codice che, tuttavia, risulta tuttora non approvato;
- con riguardo al PTTI, il PTPC reca esclusivamente una disciplina molto scarna della trasparenza (art. 5) e meramente riproduttiva degli obblighi di legge vigenti, senza alcuna concreta relazione dei relativi adempimenti. La nomina del Responsabile della Trasparenza è avvenuta solo in data 12 marzo 2015. In linea più generale, fortemente critico appare lo stato generale di attuazione delle misure di trasparenza, come attestato dall'attività di vigilanza svolta del competente Ufficio dell'Autorità e da quanto rappresentato dallo stesso Responsabile della Trasparenza con nota prot. 38903 del 01/04/2015;
 - la gravità dell'infrazione si apprezza considerando che si tratta di una ASP che abbraccia l'intero territorio della provincia di Reggio Calabria, a cui è, pertanto, da richiedersi una particolare e adeguata capacità amministrativa e di gestione; rileva, altresì, la inadeguata conoscenza dimostrata in relazione agli obblighi derivanti dalla normativa anticorruzione, che è perdurata dopo la diffida dell'Autorità;
 - il comportamento omissivo di che trattasi è da considerarsi rilevante, in quanto la mancata adozione del codice di comportamento e del PTTI ha impedito di porre in essere tutte le misure che il P.N.A. correla a tali atti;
 - l'elemento psicologico che caratterizza la censurata condotta è da rinvenirsi nella colpa grave, pur potendosi ritenere che si possa escludere che il comportamento omissivo dell'ASP fosse il fine ultimo della sua azione.

Considerato che:

- la sanzione pecuniaria è determinata ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. b) del decreto legge n. 90/2014, secondo i parametri contenuti nell'art. 8 del Regolamento, con l'applicazione dei criteri generali contenuti nella legge n. 689/1981;
- l'importo è definito in rapporto a: la gravità dell'infrazione, anche tenuto conto del grado di partecipazione dell'interessato al comportamento omissivo; la rilevanza degli adempimenti omessi, anche in relazione alla dimensione organizzativa dell'amministrazione e al grado di esposizione dell'amministrazione, o di sue attività, al rischio di corruzione; la contestuale omissione di più di uno dei provvedimenti obbligatori; l'eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati; l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dell'infrazione contestata;
- le risultanze istruttorie sono state valutate secondo gli anzidetti parametri;
- nel caso di specie, la mancata adozione del codice di comportamento e del PTTI è connotata da caratteri di particolare gravità e rilevanza, trattandosi di omissione di due misure obbligatorie di prevenzione della corruzione, anche in considerazione del protrarsi del comportamento omissivo nonostante i moniti dell'Autorità.



Autorità Nazionale Anticorruzione

- occorre considerare la situazione complessiva di particolare difficoltà in cui versa la ASP di Reggio Calabria.

Ritenuto che la sanzione resta a carico dei soggetti tenuti al dovere d'azione violato (organo di vertice e, quindi, il direttore generale e il commissario), in parti uguali tra loro e con il vincolo della solidarietà, in ragione della loro pari responsabilità – materiale e psicologica – nella causazione dell'illecito.

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

- di irrogare la sanzione pecuniaria in misura pari a euro 2.000,00 (duemila/00) per ciascuno dei soggetti, e con il vincolo della solidarietà, trattandosi di concorso nell'illecito amministrativo, ai signori:
 - dott. [omissis], [omissis],
 - dott. [omissis], [omissis].

Il pagamento della sanzione pecuniaria dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data della comunicazione del presente provvedimento. Il pagamento della sanzione pecuniaria potrà essere oggetto di rateizzazione.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tribunale in composizione monocratica.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul sito istituzionale dell'Autorità.

Il Presidente
Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 16 settembre 2015

Il Segretario: Valentina Angelucci